



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF149

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 6

<b>OGGETTO</b>	<b>ISA – I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	CM 17/2019 - ART. 9-BIS D.L. 50/2017 - RF FLASH 146/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>28/08/2019</b>

*Sintesi: con la CM 17/2019 l'Agenzia Entrate ha proceduto effettuare una panoramica relativa agli ISA 2019. La circolare si compone di una prima parte che affronta gli aspetti più generali (meccanismo di funzionamento; individuazione dei modelli di business; modalità di elaborazione, e così via), mentre in una seconda parte sono affrontati argomenti più operativi, tra cui:*

- l'applicazione dei benefici premiali
- le cause di esclusione dall'applicazione degli Isa
- la gestione dei dati "precalcolati"
- gli aspetti sanzionatori.

*L'ultima parte del circolare fornisce poi una serie di domande e risposte, già analizzata nella RF flash 146.*

Con la CM n. 17 del 2/08/2019 l'Agenzia delle Entrate, analogamente a quanto avveniva per gli studi di settore, riepiloga la disciplina e gli adempimenti riguardanti gli Isa, fornendo una serie di chiarimenti. La circolare termina con una serie di risposte specifiche domande analizzate nella RF flash 146/2019.

## ISTITUZIONE DEI NUOVI ISA

L'Agenzia procede preliminarmente a riepilogare le finalità e le modalità di approvazione degli Isa. In particolare ricorda che sono stati elaborati con la **finalità** di:



*"favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e di rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione".*

Gli elementi fondamentali caratterizzanti gli ISA sono:

- **valutazione della "storia" del contribuente:** gli ISA sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta;
- **discontinuità con il passato:** gli ISA, rispetto ad altri strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi utilizzati in precedenza, forniscono un giudizio più coerente con la complessità della "vita fiscale" dei contribuenti e individuano, su una scala di valori, la relativa affidabilità fiscale
- **analisi complessiva:** gli ISA rappresentano la sintesi di **indicatori elementari** tesi a valutare l'attendibilità dei comportamenti riguardanti la gestione aziendale o professionale e le pratiche contabili, anche con riferimento a diverse basi imponibili;

INDICATORI	
<b>Indicatori elementari di affidabilità</b>	Riferiti: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ alle stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto;</li><li>▪ all'attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell'attività (indicatore Durata e Decumulo delle scorte);</li></ul>
<b>Indicatori elementari di anomalia</b>	Riferibili: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ a disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne;</li><li>▪ a situazioni di non normalità/non coerenza del profilo contabile/gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite</li></ul>

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

**Nota:** l'Agenzia procede a riepilogare le modalità di funzionamento degli ISA, con riferimento

- all'introduzione dei nuovi Modelli di Business (MoB), in sostituzione dei cluster adottati per gli studi di settore
- all'ampliamento del campione di stima ad un panel di 8/9 anni per determinare il modello di regressione
- all'adozione di un unico modello di regressione (la funzione dei ricavi diventa unica e non più suddivisa per i singoli cluster, come in passato) sia per le attività di impresa che professionali
- adozione di un coefficiente individuale, che agisce nell'ambito del modello di regressione.

Inoltre, viene ripercorso brevemente il contenuto delle note tecniche e metodologiche, oltre alle problematiche inerenti alla territorialità; per un'analisi critica di tali concetti si rinvia al [seguente articolo](#).

## L'ELABORAZIONE DEGLI ISA

L'applicazione degli ISA si basa:

- sia su **dati dichiarati direttamente dal contribuente** sulla base dell'apposita modulistica approvata con provvedimento del 30.01.2019 (similmente agli studi di settore v. RF 098/2019)
- sia su **dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate** ed acquisibili dal contribuente.

### DATI PRECALCOLATI

Circa quest'ultimo aspetto l'Agenzia delle Entrate rammenta che:

- ✓ i dati, aggregati sono forniti per "Posizione ISA". La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale; codice ISA; tipologia di reddito;
- ✓ sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, senza riferimento a uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA;
- ✓ in fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito dichiarata, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale;
- ✓ i dati forniti dall'Agenzia possono essere visualizzati nell'apposita sezione del software "Il tuo ISA 2019" ed eventualmente verificati dal contribuente qualora gli indicatori elementari interessati evidenzino anomalie.

Il concetto è stato approfondito nella RF 147/2019 in occasione del DM 9/05/2019 che ha parzialmente modificato il regime dei dati "precalcolati", anche in relazione alla possibile modifica di tali dati.

Modalità di acquisizione dei dati precalcolati: l'Agenzia ripercorre le modalità di acquisizione, per le quali si rinvia al RF flash 109/2019.

## CAUSE DI ESCLUSIONE

Per le cause di esclusione l'Agenzia delle Entrate ripete ciò che viene previsto dalla normativa e dalle istruzioni ai modelli di compilazione degli Isa.

Anche in questo caso la circolare non apporta particolari chiarimenti rispetto a quanto analizzato nella RF 109/2019, integralmente confermata per quanto qui interessa, cui si rinvia per un'analisi puntuale.

L'Agenzia ribadisce che:

- ➔ in generale la presenza di una causa di esclusione comporta la **mancata compilazione del modello** (es: imprese cessate/poste in liquidazione; imprese soggette operazioni straordinarie; ecc.)
- ➔ **unica eccezione** riguarda le **"multiattività"** (causa di esclusione "7"), per i quali è prevista la compilazione del modello Iva per la sola acquisizione di dati.

**ENTI DEL TERZO SETTORE:** tra le nuove esclusioni riferite agli enti del terzo settore vi sono quelle relative:

- agli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ex art. 80 D.lgs 117/2017
- alle Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86 D.lgs 117/2017
- imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

**N.B.:** l'esclusione riferita ai regimi forfettari non opera per il 2018 posto che per tale periodo tali regimi non sono ancora operativi.

### COME MIGLIORARE IL PROPRIO GIUDIZIO DI AFFIDABILITA'

Il punteggio di affidabilità del contribuente può esser modificato/migliorato:

- correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari;
- dichiarando ulteriori componenti positivi.

Al riguardo si evidenzia che il software mostra:

- per ciascun indicatore elementare,
- **l'importo degli ulteriori componenti positivi necessari ad ottenere il punteggio massimo.**



**Nota:** Tale importo corrisponde al maggiore degli importi proposti dal software per massimizzare il punteggio dei singoli indicatori elementari.

Il contribuente:

- può inserire nel quadro contabile l'importo necessario al raggiungimento del punteggio massimo dell'ISA o, in alternativa, un importo inferiore;
- se l'importo indicato dal contribuente non corrisponde a quello utile a massimizzare il punteggio dell'ISA vengono proposti nuovi importi degli ulteriori componenti positivi da dichiarare per la massimizzazione del punteggio del singolo indicatore elementare/ISA oltre al **ricalcolo del punteggio sintetico e dei singoli indicatori elementari.**

### ADEGUAMENTO AI FINI IVA

Per l'**adeguamento ai fini Iva** all'ammontare del maggior volume di affari si applica **l'aliquota media** risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato

IVA su operazioni imponibili + IVA sulle operazioni di intrattenimento – [IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente]

Volume d'affari + Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione



**Nota:** atteso che si tratta di una determinazione presuntiva dell'aliquota media, come già per gli studi di settore è ammesso applicare **l'aliquota propria delle attività esercitate** compilando il relativo campo presente nei modelli e fornendo "prova contraria", eventualmente già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, indicando elementi nella sezione "**note aggiuntive**" del software ISA.

#### CODICE TRIBUTO MAGGIORE IVA DA ADEGUAMENTO

**6494**

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA

### ADEGUAMENTO E DATI PRECALCOLATI

In relazione ai dati precalcolati, gran parte di tali elementi **sono modificabili** dal contribuente; in caso di modifica **l'ISA è ricalcolato con i dati modificati.**

Per i dati non modificabili, qualora il contribuente rilevi disallineamenti rispetto alla propria situazione, può fornire elementi esplicativi nelle "Note Aggiuntive".



**ATTENZIONE:** nel caso in cui l'ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dello stesso **non sarà soggetto a contestazioni** da parte dell'Agenzia anche laddove dovesse risultare l'erroneità di tali dati

Dunque il contribuente non ha uno specifico obbligo di valutarne la correttezza.

Si ricorda che, per quanto riguarda il reddito dichiarato nell'annualità precedenti, in un convegno organizzato dal CNDCEC i tecnici hanno chiarito che tale reddito è depurato del super/iper ammortamento.

### I BENEFICI PER I CONTRIBUENTI PIU' AFFIDABILI

L'art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, prevede una serie di **benefici**:

- in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA,
- determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

La graduazione dei benefici premiali può essere riassunta come segue:

LIV. AFFIDAB. FISCALE	RISCHIO VERIF. FISC.	VISTO DI CONFORMITA'	PRESCRI- ZIONE	ACC. ANALIT. - INDUTTIVI	SOC. DI COMODO	REDDITO- METRO
Decorrenza	Dal 2018	Variabile	Dal periodo d'imposta 2018			
0	ALTO	IIDD 5.000	31/12 del 5° anno succ. alla pres.	SI	SI	Scost. 1/3
6						
7		IIVA 5.000				
8	BASSO	IIDD 20.000	31/12 del 4° anno succ. alla pres.	NO	NO	Scost. 2/3
8,5		(dal per. 2018)				
9		IIVA 50.000				
10		(dal 2019)				

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IRPEF, IRES E IRAP SENZA VISTO DI CONFORMITÀ	Se per il 2018 si ottiene un ISA <b>almeno pari a 8</b> ; il beneficio riguarda i crediti di importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 50.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2020 relativo al 2019 ovvero maturati nei primi 3 trimestri del 2020;</li> <li>▪ € 20.000 annui per IRPEF/IRES/IRAP, risultanti dal mod. REDDITI/IRAP 201</li> </ul>
RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA SENZA VISTO DI CONFORMITÀ	Se per il 2018 si ottiene un ISA <b>almeno pari a 8</b> ; il beneficio è riconosciuto per un importo annuo non superiore a € 50.000 per il rimborso del: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ credito IVA risultante dal mod. IVA 2020 relativo al 2019;</li> <li>✓ credito IVA trimestrale maturato nei primi 3 trimestri del 2020</li> </ul>
RIDUZIONE DEI TERMINI PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	Riguarda le sole rettifiche del reddito d'impresa/lavoro autonomo
ESCLUSIONE DALLA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO	Opera a condizione che il reddito complessivo accertabile <b>non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato</b>
ESERCIZIO SIA ATTIVITÀ D'IMPRESA CHE DI LAVORO AUTONOMO	Per fruire dei benefici sopra riepilogati è necessario che per entrambe le categorie reddituali sia applicato il relativo ISA e che ciascun indice risulti almeno pari alla soglia minima

<b>STRATEGIE DI CONTROLLO BASATE SULL'ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE FISCALE</b>	L'Agenzia tiene conto dei livelli minimi di affidabilità fiscale. In particolare, in base alle stime effettuate, alla stessa risulta che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili significativamente bassi si attesta <b>sotto il 6</b> .
---	---

### IL PASSAGGIO DAGLI ISA AGLI STUDI DI SETTORE

Per quanto riguarda il **passaggio dagli studi di settore agli Isa** si fa presente che

- le norme relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri e degli studi di settore cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli ISA;
- le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni in materia di studi e parametri, si intendono riferite anche agli ISA.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 17 in commento effettua alcuni esempi circa l'applicazione o meno della normativa sugli studi di settore anche agli Isa.

#### NORMATIVA STUDI DI SETTORE APPLICABILE ANCHE AGLI ISA

<b>Opzione per la trasparenza fiscale</b>	Può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa
<b>Valutazione rimanenze finali</b>	La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale
<b>Assistenza fiscale</b>	I CAF di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), quali ad esempio le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel CNEL, istituite da almeno 10 anni, prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'IRES tenute alla nomina del Collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni relative agli studi di settore (quindi ora ISA) diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, con i propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al D.Lgs n. 1577/47.

#### NORMATIVA STUDI DI SETTORE NON APPLICABILE ANCHE AGLI ISA

<b>Sanzione per omessa presentazione del modello</b>	Art. 8 co. 1, ultimo periodo, Dlgs 471/97: si applica la <b>sanzione in misura massima</b> nelle ipotesi di omessa presentazione dello studio di settore, laddove il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia. La disposizione (ritenuta rivolta alle attività di controllo), non può intendersi riferita anche agli ISA.
<b>Esclusione in caso di inizio/cessazione attività</b>	È previsto che alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (soggetti che iniziano / cessano la propria attività nel corso del periodo d'imposta) non rilevano qualora lo stesso soggetto cessi / inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altre soggetti. La disposizione in esame non è applicabile agli ISA in quanto ritenuta rivolta all'attività di controllo

**SANZIONI E ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO**

Per quanto riguarda l'applicazione delle **sanzioni** in caso di

- omessa/inesatta/incompleta comunicazione dei dati ISA,
- è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, tenendo conto del comportamento del contribuente nella graduazione della misura della sanzione.



**Nota:** l'Agenzia Entrate, prima della contestazione della violazione, dovrà mettere a disposizione del contribuente, con le modalità previste all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

Per il caso di omessa presentazione del modello ISA, è, infine, previsto che l'Agenzia delle entrate possa procedere:

- previo contraddittorio;
- **all'accertamento dei redditi, dell'Irap e dell'Iva con modalità induttiva** (ex art. 39 del Dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 55 del Dpr n. 633 del 1972).

	OMESSA PRESENTAZIONE		MODELLO INFEDELE	
	Sanzioni	Acc. Indutt. "puro"	Sanzioni	Accertam. induttivo "puro"
ISA	da €. 250 a €. 2.000	SI	da €. 250 a €. 2.000	MAI
STUDI DI SETTORE	€. 2.000	SI	€. 2.000	se lo scostam. dei ricavi presunti: *) rideterminati coi dati corretti *) rispetto ai quelli "dichiarati" risulta, alternativamente: > 15% dei ricavi dichiarati > €. 50.000